

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2007

sull'adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale dell'Europol

(2007/408/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol ⁽¹⁾ (in seguito denominato «lo Statuto»), in particolare l'articolo 44,

vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

vista la revisione del livello della retribuzione degli agenti dell'Europol effettuato dal consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso della revisione della retribuzione degli agenti dell'Europol, il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle variazioni del costo della vita nei Paesi Bassi, nonché delle variazioni degli stipendi del settore pubblico negli Stati membri.
- (2) Il periodo di revisione dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 giustifica un aumento dell'1,5 % delle retribuzioni per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007.
- (3) Spetta al Consiglio, il quale delibera all'unanimità, adeguare le retribuzioni di base e le indennità del personale dell'Europol in base alla revisione,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dall'atto del 29 novembre 2006 (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 66).

⁽²⁾ GU C 41 del 24.2.2007, pag. 3.

⁽³⁾ Parere espresso l'11 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

a decorrere dal 1° luglio 2006:

a) all'articolo 45 la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla seguente:

	«1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15 136,93										
2	13 592,32										
3	9 329,29	9 570,24	9 811,20	10 070,70	10 330,19	10 602,01	10 872,61	11 158,08	11 445,37	11 748,12	12 047,75
4	8 124,50	8 340,75	8 553,91	8 779,42	9 004,93	9 242,78	9 477,56	9 727,80	9 978,00	10 240,60	10 503,18
5	6 694,23	6 870,30	7 043,29	7 228,65	7 414,01	7 611,71	7 806,32	8 013,30	8 217,19	8 433,42	8 649,68
6	5 736,61	5 887,94	6 039,33	6 199,97	6 357,50	6 524,33	6 691,14	6 867,23	7 043,29	7 228,65	7 414,01
7	4 782,03	4 908,69	5 032,25	5 165,09	5 297,91	5 436,94	5 575,94	5 724,23	5 869,42	6 023,88	6 178,34
8	4 065,35	4 173,47	4 278,49	4 392,80	4 503,99	4 621,40	4 738,78	4 865,45	4 989,01	5 121,84	5 251,57
9	3 583,44	3 679,19	3 774,98	3 873,80	3 972,67	4 077,70	4 182,73	4 293,94	4 402,10	4 519,46	4 633,76
10	3 107,71	3 191,13	3 271,43	3 357,91	3 441,34	3 534,01	3 626,68	3 722,44	3 815,11	3 917,07	4 015,92
11	3 011,95	3 092,27	3 169,48	3 252,90	3 336,29	3 425,88	3 512,39	3 605,06	3 697,74	3 796,61	3 892,33
12	2 391,04	2 455,87	2 517,65	2 582,55	2 647,42	2 718,46	2 789,52	2 863,66	2 934,70	3 011,95	3 089,17
13	2 054,29	2 109,90	2 162,42	2 221,12	2 276,73	2 338,50	2 397,20	2 462,06	2 523,87	2 591,82	2 656,68»

- b) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo «1 004,36 EUR» è sostituito con «1 019,43 EUR»;
- c) all'articolo 59, paragrafo 3, l'importo «2 008,72 EUR» è sostituito con: «2 038,85 EUR»;
- d) all'articolo 60, paragrafo 1, l'importo «267,84 EUR» è sostituito con: «271,86 EUR»;
- e) nell'appendice 5, articolo 2, paragrafo 1, l'importo «280,00 EUR» è sostituito con: «284,20 EUR»;
- f) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo «12 174,06 EUR» è sostituito con: «12 356,67 EUR»;
- g) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 1, l'importo «2 739,17 EUR» è sostituito con: «2 780,26 EUR»;
- h) nell'appendice 5, articolo 3, paragrafo 2, l'importo «16 434,98 EUR» è sostituito con: «16 681,50 EUR»;
- i) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «1 217,41 EUR» è sostituito con: «1 235,67 EUR»;
- j) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «913,07 EUR» è sostituito con: «926,77 EUR»;
- k) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «608,70 EUR» è sostituito con: «617,83 EUR»;
- l) nell'appendice 5, articolo 4, paragrafo 1, l'importo «486,96 EUR» è sostituito con: «494,26 EUR»;
- m) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l'importo «1 718,01 EUR» è sostituito con: «1 743,78 EUR»;
- n) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l'importo «2 290,68 EUR» è sostituito con: «2 325,04 EUR»;
- o) nell'appendice 5, articolo 5, paragrafo 3, l'importo «2 863,34 EUR» è sostituito con: «2 906,29 EUR».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE
